



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI N. 151 DEL 19 MAGGIO 2026

(omissis..)

Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2026 / 005644
Data prot. : 22/05/2026
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 02

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,

letta la deliberazione assunta in data odierna dalla Giunta della Camera Penale di Napoli;

vista la segnalazione e la documentazione prodotta inerente a gravissimi fatti occorsi nel corso di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli;

rilevato che, a seguito dell'esame dibattimentale di alcuni testimoni, la Procura della Repubblica ha disposto operazioni investigative — comprensive di riprese audiovisive, intercettazioni ambientali e controllo dei colloqui — all'interno e nelle immediate adiacenze dell'aula di udienza del Palazzo di Giustizia, coinvolgendo direttamente il difensore dell'imputato nell'esercizio del suo mandato professionale;

considerato che tali modalità investigative si pongono in palese e frontale contrasto con il quadro normativo a tutela dell'inviolabilità della difesa, violando specificamente l'*art. 103, commi 5, 6-bis e 6-ter c.p.p.*, i quali sanciscono **il divieto assoluto di intercettazione delle comunicazioni dei difensori ed altresì l'obbligo di immediata interruzione delle operazioni di intercettazione di visione e di ascolto qualora emerga nel corso delle operazioni afferenti terzi la presenza del difensore nell'esercizio del suo mandato;**

considerato, altresì, che le garanzie difensive, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (*Cass. Pen., Sez. Unite, n. 25/1994*), operano a tutela del libero dispiegamento dell'attività forense e trovano diretto e supremo fondamento negli *artt. 24 e 111 della Costituzione*;

considerato, inoltre, che l'aula di udienza, nella sua sacralità ordinamentale, è presidiata in via esclusiva dal Giudice terzo, al quale gli *artt. 131, 470 e 471 c.p.p.* riservano in via assoluta i poteri coercitivi, la disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento;

ritenuto che le attività occulte di osservazione e verbalizzazione della postura, degli sguardi, degli elementi extra-verbali e dei comportamenti corporali di testimoni, imputati e difensori integrano una indebita sostituzione dell'organo inquirente al Giudice, al quale solo per legge appartiene la sfera del libero convincimento e la valutazione della prova dichiarativa nel contraddittorio tra le parti;

ritenuto, altresì, che tali condotte minano la serenità del collegio difensivo, alimentano un inaccettabile clima di sospetto sulla correttezza professionale della Toga ed espropriano di fatto la signoria del Giudice sul processo;

condividendo appieno le preoccupazioni e le censure espresse dalla Camera Penale di Napoli a tutela dell'effettività del diritto di difesa e della dignità dell'Avvocatura,

delibera

di condividere, facendone propri i principi, i rilievi e le conclusioni, il documento approvato in data 19 maggio 2026 dalla Giunta della Camera Penale di Napoli;





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

di stigmatizzare ogni condotta volta a ingenerare un clima di indebita pressione sul libero e legittimo esercizio del mandato professionale;

di formulare un forte auspicio perché le risultanze di tale indagine vengano dichiarate non utilizzabili dallo stesso ufficio del pubblico ministero e, in ogni caso, non abbiano in alcun modo ingresso negli atti del fascicolo del dibattimento, a salvaguardia dell'architettura normativa del codice di rito e dell'integrità del giusto processo.

Si dispone la immediata esecutività e manda la Segreteria per trasmissione della presente delibera ai vertici degli Uffici Giudiziari del Distretto di Napoli e per conoscenza al Ministro della Giustizia.

(omissis..)

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Valentino

Il Presidente

Avv. Carmine Foreste

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 22 maggio 2026

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Valentino

